Civile Sent. Sez. 1 Num. 9570 Anno 2017

Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: VALITUTTI ANTONIO Data pubblicazione: 13/04/2017

1.2. Tanto premesso, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del cod. proc. amm. (secondo cui «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»), esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria inammissibilità dell'intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. E ciò, non già per l'irragionevole estensione dell'atto o del motivo (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di rendendo pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, oscura

l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 («esposizione sommaria dei fatti della causa») e 4 («motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano») dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21297). Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva collide, invero, con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass. 06/08/2014, n. 17698).

- 1.3. Ebbene, è evidente che, nel caso di specie, la deduzione cumulativa nella medesima censura di profili concernenti, sotto molteplici aspetti della vicenda processuale, il giudizio di diritto operato dal giudice di seconde cure, confusi e mescolati, peraltro, a diversi profili concernenti il giudizio di fatto, rende certamente confusa e scarsamente intellegibile sia l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, sia la doglianza stessa mossa avverso la sentenza gravata. Di più, la redazione del motivo mediante la suesposta elencazione e riproduzione di numerosi stralci di atti processuali e di documenti, rende del tutto evidente che il ricorrente ha inteso, del tutto inammissibilmente, riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito (Cass. 21297/2016).
- 1.4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il mezzo in esame, in quanto inammissibile, deve essere disatteso.

- 2. Con il secondo motivo di ricorso, la Acciona Infraestructuras s.a. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ., nonché dell'art. 342 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
- 2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia riconosciuto all'impresa, anche sotto il profilo dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., in relazione alla perizia di variante n. 3, quanto meno gli interessi sul 15% della sorte capitale ancora non corrisposto all'appaltatrice, che aveva eseguito i lavori oggetto di tale perizia ed aveva già percepito l'85% della sorte capitale relativa a detti lavori.
 - 2.2. La doglianza è infondata.
- 2.2.1. In tema di appalto di opere pubbliche, invero, l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente, dovendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l'esecuzione, abbia agito al di fuori di suoi poteri, e, perciò, quale "falsus procurator" dell'ente. Invero, l'art. 342, comma 2, della I. n. 2248 del 1865, all. F - e poi l'art. 25 della l. 109 del 1994 (non applicabile nella specie ratione temporis) – ha sancito il divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta, salvo che – ipotesi, peraltro, non ricorrente nella specie – le variazioni fossero «indispensabili» per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti di cui all'art. 103 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (applicabile ratione temporis), vale a dire che esse siano state ritenute meritevoli di collaudo e che l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei

limiti delle spese approvate (Cass. 17/07/2014, n. 16366; Cass. 21/07/2016, n. 15029).

- 2.2.2. Nel caso concreto, la Corte d'appello ha accertato che non risultava approvata la perizia di variante da parte dell'autorità competente, ed ha, pertanto, del tutto correttamente escluso la possibilità di un arricchimento senza causa della stazione appaltante, in relazione a lavori che non potevano neppure essere eseguiti dall'impresa.
- 3. Con il terzo motivo di ricorso, la Acciona Infraestructuras s.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
- 3.1. Lamenta la ricorrente la condanna alle spese di lite di primo e secondo grado operata dalla Corte d'appello, ancorchè il rigetto del gravame fosse da reputarsi erroneo, per le ragioni suesposte.
- 3.2. Il mezzo è infondato, atteso che la pronuncia è stata correttamente ancorata dal giudice territoriale alla soccombenza integrale della ricorrente rispetto alle domande proposte –confermata in questa sede di legittimità tenuto conto del risultato complessivo dei due gradi di merito del giudizio (cfr., *ex plurimis*, Cass. 29/09/2011, n. 19880; Cass. 13/03/2013, n. 6369).
- 4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dalla Acciona Infraestructuras s.a. deve essere rigettato.
- 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in

Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 15/02/2017.

Il Consigliere estensore

a-scolleria